

Pubblicato il 21/06/2022

N. 04713/2022 **REG.PROV.PRES.**
N. 12106/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 12106 del 2021, proposto da Chiara Miria, rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Istituto Magistrale Liceo Statale G Turrisi Colonna - Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Liceo Statale "G. Turrisi Colonna" di Catania, non costituito in giudizio;

nei confronti

Daniela L'Episcopo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) del decreto del Ministro dell'Istruzione n.50 del 03.03.2021, trasmesso e reso noto con nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo

di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, recante la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella parte in cui demanda alle Tabelle allegate sub A i criteri di valutazione dei titoli e, segnatamente, del servizio prestato presso le scuole non statali paritarie con la previsione di una valutazione ridotta alla metà rispetto al servizio prestato presso la scuola statale;

2) dell'Allegato A al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021 recante le Avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, nella parte in cui – punto F - prevede che “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà” e non prevede che il servizio prestato presso le scuole non statali paritarie venga valutato in misura pari al servizio prestato presso la scuola statale;

3) delle Tabelle A/1, A/2, A/3 ed A/4 allegate al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021, nella parte in cui prevedono che per il servizio prestato le scuole non statali paritarie il punteggio è ridotto alla metà;

4) delle graduatorie di istituto per i profili di Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico, pubblicate dal Liceo statale "G. Turrisi Colonna" di Catania, quale scuola capofila, di cui all'art.5 comma 3 del DM 50/2021, nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito un punteggio pari alla metà del servizio statale per i servizi prestati presso le scuole non statali paritarie;

6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, con cui è stato reso noto e divulgato il decreto ministeriale n.50 del 03.03.2021.

NONCHE' PER LA DECLARATORIA

anche in via cautelare, del diritto del ricorrente, nella qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad ottenere la valutazione per intero del servizio prestato nelle scuole non statali paritarie ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata il 20.6.2021 con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza de qua nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 giugno 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO